



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

CASA DI RIPOSO
“VILLA LORETO”

***DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE***

(D.Lgs. 81/2008, Art. 26)

***APPALTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA
GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO-SANITARI ASSISTENZIALI, DEI SERVIZI
ALBERGHIERI E NECESSARI PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO
“VILLA LORETO” DI MORETTA E ALTRI SERVIZI
AUSILIARI DI PULIZIE AMBIENTALI E
SANIFICAZIONE DA EFFETTUARSI NELLA CASA
DI RIPOSO***

MORETTA, 03 Aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ABRATE Rag. Antonella



COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

CASA DI RIPOSO
“VILLA LORETO”

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Con l'apposizione della firma il datore di lavoro dell'impresa esecutrice attesta di avere preso visione del presente documento, di approvarne il contenuto e di impegnarsi affinché la propria impresa ne rispetti le prescrizioni.

Il Datore di lavoro committente : _____

Il Datore di lavoro appaltatore
(o soggetto delegato) : _____

INDICE

1.	DATI GENERALI DELLE IMPRESE	
1.1.	Dati del committente	
1.2.	Individuazione delle principali figure del committente	
1.3.	Individuazione delle principali figure dell'impresa appaltatrice	
2.	DATI GENERALI DELL'APPALTO	
2.1.	Oggetto dell'incarico	
2.2.	Durata dell'incarico	
2.3.	Numero di lavoratori coinvolti nell'intervento	
2.4.	Luoghi previsti per lo svolgimento dell'incarico	
3.	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI È DESTINATA AD OPERARE L'IMPRESA APPALTATRICE E MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONI ED EMERGENZA ADOTTATE	
3.1.	Luoghi di lavoro aspetti generali	
3.1.1.	Microclima	
3.1.2.	Rischi elettrici	
3.1.3.	Aree di transito	
3.2.	Luoghi di lavoro a rischio specifico	
3.2.1.	Lavanderia	
3.2.2.	Aree esterne di pertinenza del committente	
3.2.3.	Deposito bombole e locali in cui viene somministrato ossigeno	
3.3.	Rischio incendio	
3.4.	Rischi fisici	
3.4.1.	Rumore	
3.4.2.	Campi elettromagnetici	
3.5.	Rischio chimico	
3.6.	Rischio biologico	
4.	NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO	
5.	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE	
5.1.	Misure primarie per l'eliminazione alla base delle interferenze	
5.2.	Misure generali	
5.3.	Misure per prevenire interferenze in caso di emergenza	
6.	COSTI DELLE MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI SPECIFICI DERIVANTI DA INTERFERENZE	
6.1.	Costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici derivanti da interferenze	

1. DATI GENERALI DELLE IMPRESE

1.1. Dati del committente

- Ragione sociale
Comune di moretta – Piazza Umberto I°, 1 - Moretta
- Sede legale e amministrativa
Piazza Umberto I°,1
12033 Moretta (CN)
- Sede lavorativa
Via Pallieri,15
12033 Moretta (CN)
- Cod. Fiscale 85001650044
- Partita IVA 00541720041
- Telefono e Fax 0172 / 94171

1.2. Individuazione delle principali figure del committente

- Datore di lavoro
Banchio Sergio - Sindaco
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Valentino Andreina – dipendente dell'ente
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Dott. Ing. Andrea Vallarino – libero professionista
- Medico competente
Dott. Livio Piovano – libero professionista

1.3. Individuazione delle principali figure dell'impresa appaltatrice

- Ragione sociale
.....
.....
.....
- Datore di lavoro
.....
- Preposti *competenti per l'appalto in oggetto*
.....
.....
.....
.....
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

-
- Medico competente
.....
.....
.....
 - Lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio evacuazione, gestione dell'emergenza e salvataggio *competenti per l'appalto in oggetto*
.....
.....
.....
.....
 - Lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso *competenti per l'appalto in oggetto*
.....
.....
.....
.....
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (*specificare se territoriale o interno*)
.....

2. DATI GENERALI DELL'APPALTO

2.1. Oggetto dell'incarico

L'appalto in oggetto prevede l'affidamento della gestione di servizi socio-sanitari assistenziali (nuclei R.A.- R.A.A. e R.S.A.) infermieristici, fisioterapici, psicologici, direzione sanitaria, animazione pulizia e lavanderia.

Il dettaglio delle attività appaltate è riportato nel capitolato di appalto

2.2. Durata dell'incarico

Ventiquattro/trenta mesi decorrenti dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

2.3. Numero di lavoratori coinvolti nell'intervento

Indicativamente è previsto il coinvolgimento di 35 lavoratori facenti capo all'impresa appaltatrice. Si prevede la presenza contemporanea di non più di 20 di loro. L'eventuale subappalto o la collaborazione con altre imprese dovranno essere preventivamente concordati con il committente, anche al fine di adempiere a quanto previsto dal Tit. IV del D.Lgs. 81/2008, laddove applicabile.

2.4. Luoghi previsti per lo svolgimento dell'incarico

Si prevede la presenza del personale appartenente all'impresa appaltatrice nelle seguenti aree/locali:

- Aree destinate al soggiorno degli ospiti e relativi locali comuni
- Connettivo interno
- Ufficio direzione piano terreno
- Servizi igienici per il pubblico
- Depositi
- Lavanderia
- Area esterna e corridoi interni, limitatamente al percorso più breve per raggiungere le aree nelle quali è prevista l'attività in appalto.

Non è ne prevista, ne consentita, nell'ambito dell'appalto in oggetto, la presenza del personale appartenente all'impresa appaltatrice in luoghi o ambienti diversi da quelli sopra elencati, ed in particolare nei locali tecnici diversi da quelli sopra elencati, fatti salvi ulteriori accordi.

La presente valutazione verrà aggiornata qualora per esigenze di servizio si rendesse necessario lo svolgimento di attività in sedi o ambienti diversi da quelli qui contemplati.

3. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI È DESTINATA AD OPERARE L'IMPRESA APPALTATRICE E MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONI ED EMERGENZA ADOTTATE

Nel presente paragrafo vengono elencati rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'impresa appaltatrice e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente. Non sono considerati i rischi propri dell'attività delle impresa appaltatrice.

3.1. Luoghi di lavoro aspetti generali

3.1.1. Microclima

Tutti i luoghi di lavoro interni sono dotati di riscaldamento che viene attivato tutti i giorni della settimana durante il periodo invernale. I locali tecnici (centrali termiche, sale macchine ascensore, locale quadri elettrici, ecc.) sono privi di impianto di riscaldamento e climatizzazione. La loro collocazione nella volumetria dell'edificio è comunque tale da prevenire temperature eccessive sia d'estate che d'inverno. Per operare al loro interno sarà comunque necessario prevedere un idoneo abbigliamento antifreddo (DPI).

3.1.2. Rischi elettrici

Nei luoghi di lavoro del committente sono presenti impianti elettrici alimentati in bassa tensione (230/400 V) ed impianti elettronici e di segnale alimentati in bassissima tensione.

I rischi elettrici sono:

- Contatti diretti o indiretti
- Incendio o esplosione

Gli impianti e le attrezzature presenti nei luoghi di lavoro sono realizzati a regola d'arte e soggetti a regolare manutenzione.

I presenti rischi sono comuni a tutte le attività e dovrebbero già essere stati contemplati nell'ambito della valutazione dei rischi dell'impresa appaltatrice.

Non è ammesso introdurre o utilizzare apparecchi elettrici ed elettronici guasti, danneggiati o, in genere, non conformi alle rispettive norme di prodotto.

3.1.3. Aree di transito

Le aree di transito sono caratterizzate da pavimenti piani o pianeggianti, stabili e non sdruciolevoli. Tuttavia può verificarsi che in caso di sversamenti accidentali di liquidi, polveri o granulati o che durante l'esecuzione della pulizia dei pavimenti essi risultino temporaneamente sdruciolevoli. Qualora non fossero previste specifiche e più gravose misure nell'ambito della propria valutazione dei rischi, il personale esterno è in ogni caso tenuto ad indossare calzature adatte alla mansione ed atte a garantire un appoggio stabile.

3.2. Luoghi di lavoro a rischio specifico

In via generale, l'accesso a tutti i luoghi di lavoro a rischio specifico è consentito unicamente a personale specializzato ed idoneo, adeguatamente informato, formato ed addestrato, munito di abbigliamento adatto alla mansione e dei DPI previsti dalla propria valutazione dei rischi, previa autorizzazione del preposto di competenza facente capo al committente e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione.

3.2.1. Lavanderia

Fonti di rischio

- stoccaggio di materiale infiammabile e combustibile
- stoccaggio di materiale potenzialmente infetto (biancheria sporca)

Rischi

- incendio
- rischio chimico
- rischio biologico

Misure di prevenzione e protezione

- non effettuare lavorazioni con fiamme libere o che producono scintille o a caldo in prossimità di materiale infiammabile o combustibile
- non fumare
- non utilizzare utensili elettrici danneggiati o con cavi e/o spine di alimentazione deteriorate
- evitare la formazione di cariche elettrostatiche e di scintille in genere
- indossare i dispositivi di protezione individuali segnalati per l'accesso ad una particolare zona di lavoro (vedere segnaletica e seguire le indicazioni del preposto del committente)
- in caso di emergenza nel locale (incendio, ecc.), abbandonare immediatamente il locale, chiudere le porte alle proprie spalle, ed avvisare il preposto del committente
- prima di eseguire lavorazioni in corrispondenza del locale:
 - concordare le modalità di lavoro in sicurezza con il preposto del committente
 - esaminare le schede di sicurezza dei prodotti chimici per valutare le eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare
- misure elencate al punto 3.6 Rischio biologico

3.2.2. Aree esterne di pertinenza del committente

Fonti di rischio

- precipitazioni atmosferiche
- temperature estreme
- veicoli in movimento
- radiazioni solari

Rischi

- scivolamento, caduta
- caduta di neve e ghiaccio accumulata su coperture, alberi, ecc.
- ipotermia (inverno) / ipertermia, eccessiva sudorazione o disidratazione (estate)
- malattie e lesioni della pelle provocate dalla radiazione solare
- investimento

Misure di prevenzione e protezione

- transitare con prudenza, facendo attenzione a eventuali veicoli in movimento utilizzando unicamente i passaggi previsti in funzione del proprio modo di spostamento (marciapiedi)
- nel caso di attività da svolgere all'esterno, i presenti rischi sono specifici dell'attività delle singole ditte appaltatrici e, in virtù della documentazione acquisita nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si presuppone essi siano stati contemplati nell'ambito della loro valutazione dei rischi e che la stesse ditte e lavoratori autonomi abbiano attuato quanto necessario

3.2.3. Deposito bombole e locali in cui viene somministrato ossigeno

Fonti di rischio

- presenza di gas comburente
- presenza di e condutture di gas (prestare attenzione all'andamento delle condutture)

Rischi

- incendio, esplosione

Misure di prevenzione e protezione

- per attività da svolgersi in locali nei quali avviene la somministrazione di ossigeno: richiedere l'interruzione dell'erogazione di ossigeno prima effettuare qualsiasi attività e aerare il locale almeno 10 minuti
- non effettuare lavorazioni che producono scintille, con fiamme libere o lavorazioni a caldo nel raggio di 5 m dal perimetro del deposito
- non fumare nel raggio di 5 m dal perimetro del deposito
- non utilizzare utensili elettrici danneggiati o con cavi e/o spine di alimentazione deteriorate
- evitare la formazione di cariche elettrostatiche e di scintille nel raggio di 5 m dal perimetro interno del deposito
- prima di effettuare tagli o fori nei muri verificare che non siano presenti condutture gas o elettriche
- non toccare le bombole e non eseguire manovre sull'impianto, fatto salvo specifici accordi con il committente
- in caso di emergenza nel locale (incendio, fuoriuscita di gas, ecc.), abbandonare immediatamente l'area ed avvisare il preposto del committente
- l'accesso al deposito può avvenire soltanto in accordo con il preposto del committente
- prima di eseguire lavorazioni in corrispondenza del locale:
 - concordare le modalità di lavoro in sicurezza con il preposto del committente
 - esaminare le schede di sicurezza dei prodotti chimici per valutare le eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare

3.3. Rischio incendio

La struttura del committente ospita anche soggetti non autosufficienti o affetti da limitazioni motorie, intellettive o sensoriali. Ai sensi del D.M. 10/03/1998 essa viene considerata a rischio di incendio elevato. Gli effetti di un incendio potrebbero pertanto rivelarsi particolarmente gravi.

Il committente ha attuato le misure tecniche attive (impianti di allarme, mezzi di lotta antincendio, ecc.) e passive (resistenza al fuoco delle strutture, reazione al fuoco dei materiali, compartimentazione, ecc.) nonché le misure organizzative previste dalle vigenti disposizioni al fine di ridurre quanto possibile il rischio di incendio e le conseguenze di un eventuale principio di incendio.

Il committente ha predisposto un piano di emergenza contenente le istruzioni sui comportamenti da attuare in caso di incendio. Il piano è affisso nei corridoi in prossimità degli accessi. All'interno delle camere degli ospiti sono presenti istruzioni semplificate. Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà visionare il piano di emergenza, verificano che tutto il personale ne abbia effettivamente compreso il contenuto.

Si riporta di seguito le principali misure di prevenzione che devono essere rispettate:

- Non fumare
- Non utilizzare fonti di calore senza preventiva autorizzazione del committente
- Non utilizzare apparecchi o attrezzature che possono produrre scintille o fiamme libere senza preventiva autorizzazione del committente

- Non introdurre sostanze infiammabili o comburenti nonché rilevanti quantitativi di materiali combustibili senza preventiva autorizzazione del committente, il quale preciserà le modalità di trasporto, stoccaggio ed uso e specifiche misure di sicurezza
- Non accendere fuochi, nemmeno nelle aree esterne
- Non provocare sovraccarichi sulle linee elettriche: l'utilizzo di singole attrezzature aventi un consumo superiore a 3.000 W o l'utilizzo contemporaneo di utenze collegate a più prese di tipo "civile" e la cui potenza complessiva supera 3.600 W dovrà essere preventivamente autorizzato dal committente
- È unicamente consentito il collegamento di utenze rifasate
- Utilizzare unicamente apparecchi elettrici e conduttori elettrici mobili in perfetto stato di conservazione
- Non coprire le attrezzature che possono generare calore
- Non eseguire manovre sui quadri elettrici senza preventiva autorizzazione del committente
- Non ostruire le vie di transito ed in particolare le vie di esodo di emergenza
- Non spandere lungo le vie di transito liquidi o sostanze che possono renderle sdrucciolevoli; eventuali spandimenti dovranno essere immediatamente rimossi
- Non ostruire l'accesso o la visibilità dei mezzi di lotta antincendio, dei pulsanti di allarme incendio, dei pannelli di comando dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio, dei pannelli di intercettazione dei gas medicinali, nonché dei dispositivi di intercettazione del gas e dei dispositivi di sgancio della corrente elettrica
- Prevenire l'accumulo di materiali combustibili (imballaggi, rifiuti, ecc.)
- Non coprire o ostruire le griglie di aerazione poste a parete dei "filtri a prova di fumo" in prossimità del montalettighe nonché le finestre dei depositi
- Non generare polveri o fumi che potrebbero causare falsi allarmi da parte dell'impianto di rivelazione ed allarme incendio senza avere preventivamente concordato specifiche misure con il committente
- Ottemperare alle istruzioni impartite dal personale operante nella struttura
- Segnalare prontamente eventuali guasti o anomalie al personale operante nella struttura, senza provocare panico o paura

Eventuali deroghe, nonché le modalità di trasporto, stoccaggio ed uso delle fonti di pericolo dovranno essere preventivamente concordate con il committente.

3.4. Rischi fisici

I rischi connessi all'esposizione ad agenti fisici risultano di modestissima entità con riferimento all'attività in appalto.

3.4.1. Rumore

Il rumore normalmente presente risulta di modestissima entità e comunque inferiore ai seguenti valori:

$$L_{eq} < 80 \text{ dB(A)}$$

$$L_{picco} < 135 \text{ dB(C)}$$

Eventuali situazioni eccezionali che possono provocare l'esposizione a valori superiori a quelli sopra riportati saranno tempestivamente comunicate all'impresa appaltatrice.

L'impresa appaltatrice dovrà comunque procedere alla valutazione del presente rischio, in particolare qualora utilizzasse attrezzature caratterizzate da amissioni superiori ai livelli sopra riportati.

3.4.2. Campi elettromagnetici

Gli apparecchi e gli impianti che generano campi elettromagnetici sono tutti ricompresi tra le fonti elencate nella Tab. 1 del documento "Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Prime indicazioni applicative – Versione definitiva

10/07/2008 aggiornata al 18/12/2008” predisposto dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con l'ISPESL/INAIL.

Non è consentita l'introduzione di apparecchi elettrici ed elettronici che non rientrano nell'elenco di cui sopra senza l'autorizzazione preventiva del committente.

In ogni caso non è ammesso introdurre apparecchi elettrici ed elettronici in genere guasti, danneggiati o non conformi alle rispettive vigenti norme di prodotto.

L'accesso di soggetti particolarmente sensibili, quali ad esempio i portatori di dispositivi elettronici impiantati, dovrà comunque essere preventivamente autorizzato dal committente.

3.5. Rischio chimico

Il rischio chimico è principalmente rappresentato dalla presenza di prodotti detergenti in uso presso la sede del committente, caratterizzati da diversi gradi di pericolosità per la sicurezza e la salute. Per le operazioni di pulizia viene fatto uso di agenti irritanti e corrosivi e, in misura decisamente minore, di agenti facilmente infiammabili. Essi vengono conservati in modeste quantità nei locali appositamente adibiti a deposito. Solo i minimi quantitativi necessari per le operazioni quotidiane vengono trasportati sugli appositi carrelli utilizzati dal personale addetto alla pulizia. Anche all'interno della cucina vengono utilizzati agenti chimici irritanti e corrosivi. All'interno degli ambulatori possono essere presenti piccoli quantitativi di agenti chimici irritanti e facilmente combustibili.

All'interno dell'ambulatorio e del locale infermeria sussiste il rischio chimico rappresentato da modesti quantitativi di medicinali e disinfettanti.

Il personale esterno non è autorizzato a manipolare ed utilizzare gli agenti chimici presenti presso la sede del committente, fatti salvi specifici accordi e previa adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione.

Tutte le attività sopra elencate vengono svolte da personale specializzato. I presenti rischi sono specifici dell'attività delle singole ditte appaltatrici o lavoratori autonomi e, in virtù della documentazione finora acquisita nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si presuppone essi siano stati contemplati nell'ambito della loro valutazione dei rischi e che la stesse ditte e lavoratori autonomi abbiano attuato quanto necessario.

In caso di esposizione accidentale, il personale esterno dovrà richiedere immediatamente l'intervento del personale sanitario / degli addetti al pronto soccorso presenti in struttura.

3.6. Rischio biologico

Pur non facendo uso deliberato di agenti biologici, sussiste il rischio di contatto con materiale biologico, oggetti e parti di edificio potenzialmente contaminati.

Le principali situazioni che espongono il personale esterno al rischio biologico sono di seguito elencate:

- Attività assistenziale e sanitaria svolta a favore dell'utenza
- Manipolazione rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti sanitari
- Manipolazione di attrezzature utilizzate a contatto con l'utenza e/o esposte al contatto con materiale biologico
- Operazioni di pulizia
- Manipolazione di biancheria e stoviglie sporche
- Interventi sulla rete fognaria
- Verifiche, manutenzione e riparazione di attrezzature esposte ad agenti biologici

Tutte le attività sopra elencate vengono svolte da personale specializzato. I presenti rischi sono specifici dell'attività delle singole ditte appaltatrici o lavoratori autonomi e, in virtù della documentazione acquisita nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, si presuppone essi siano stati contemplati nell'ambito della loro valutazione dei rischi e che la stesse ditte e lavoratori autonomi abbiano attuato quanto necessario.

Tuttavia, non si può escludere il rischio di esposizione accidentale al rischio biologico anche da parte di lavoratori esterni addetti ad attività diverse da quelle sopra elencate. Il maggiore rischio di esposizione accidentale ad agenti biologici si riscontra nei locali di deposito della biancheria sporca, in prossimità dei punti di deposito, anche provvisorio, dei rifiuti, nei servizi igienici ed in corrispondenza della rete fognaria nonché negli ambulatori / infermerie.

Misure di prevenzione e protezione da attuare:

- I lavoratori devono essere informati, formati ed addestrati in merito alla potenziale presenza del rischio biologico, al rischio di esposizione accidentale, alle misure comportamentali da attuare ed all'uso di eventuali DPI.
- Non manipolare oggetti sospetti o che appaiono potenzialmente contaminati da materiale biologico. Evitare comportamenti che possono allargare eventuali spandimenti o provocare schizzi di liquidi sospetti. Rivolgersi al personale sanitario preposto presente in struttura che determinerà le misure da attuare. In assenza di indicazioni del personale sanitario preposto, non compiere alcuna operazione che potrebbe esporre il lavoratore stesso o altri soggetti ad agenti biologici.
- Manipolare con cautela i rifiuti depositati in sacchetti o contenitori, in quanto è ipotizzabile che vi siano erroneamente stati introdotti oggetti appuntiti o taglienti potenzialmente contaminati
- Non manipolare rifiuti di qualsiasi tipo ed in particolare i contenitori dei rifiuti biologici o qualsiasi contenitore contrassegnato con la segnaletica sotto riportata:



- Prima di afferrare o manipolare qualsiasi oggetto, verificare l'assenza di tracce di materiale sospetto (sangue, liquidi biologici, ecc.) e l'assenza di parti od oggetti appuntite, salienti o abrasive o che possono comunque provocare ferite.
- Rivolgersi immediatamente agli addetti al pronto soccorso e, successivamente, al servizio sanitario di emergenza (pronto soccorso) al personale sanitario presente in sede in caso di tagli o ferite o di esposizione, anche se solo sospetta, a materiale biologico tramite contatto diretto con la pelle e gli occhi o l'inalazione di goccioline aerodisperse verificatasi nell'ambito dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro del committente.

4. NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO

- **Avvertire** immediatamente il personale della struttura qualora si scoprisse un principio di incendio
- **Non creare panico**, gridare o correre
- **Otemperare alle istruzioni impartite dal personale operante nella struttura**
- **Non aprire le porte** dei locali interessati dall'incendio o invasi dal fumo; ciò potrebbe favorire l'espansione del fumo e di gas tossici oltre e di ravvivare violentemente l'incendio o produrre un'esplosione; il rischio è facilmente riconoscibile dal fumo che fuoriesce dal perimetro della porta, oltre alla temperatura elevata delle porte e della maniglia
- Qualora venisse comunicata la necessità di abbandonare l'edificio, utilizzare le vie di esodo (indicate mediante segnaletica) per **raggiungere il luogo di ritrovo** nel piazzale, di fronte all'edificio
- Sistemare eventuali oggetti che possono ingombrare le vie di esodo o ostacolare l'accesso ai mezzi di lotta antincendio o a dispositivi da azionare in caso di incendio (allarme, valvole di intercettazione gas, ecc.)
- Se possibile senza rischio, **allontanare** eventuali contenitori di liquidi combustibili, contenitori di gas combustibile o ossigeno in pressione ed eventuali altri materiali pericolosi – se ciò non fosse possibile, occorre avvertire al più presto gli addetti antincendio del committente
- **Non utilizzare l'ascensore**
- Spostarsi possibilmente **lontano da superfici vetrate** esposte all'incendio per evitare di essere colpiti da frammenti di vetro e gas caldi e nocivi in caso di rottura
- **Se i corridoi sono invasi dal fumo, ricercare una via di esodo alternativa** e spostarsi mantenendo una posizione abbassata quanto possibile per potere respirare aria più fredda e meno contaminata e godere di una migliore visibilità
- Se il fumo o il calore impediscono il transito entrare in un locale privo di fumo e munito di serramenti esterni in grado di consentire il passaggio di una persona in caso di emergenza e con l'assistenza dei VVF, chiudere la porta e segnalare la propria posizione rendendosi visibili in corrispondenza delle finestre – mantenere porte e finestre chiuse
- Appena raggiunto il luogo di ritrovo, il responsabile del personale esterno dovrà verificare la presenza di tutti i collaboratori ed informare prontamente gli addetti antincendio del committente in caso di assenze

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

5.1. Misure primarie per l'eliminazione alla base delle interferenze

L'appalto in oggetto prevede la gestione di una parte dei servizi della struttura in oggetto. Il personale del committente si troverà contemporaneamente in loco per svolgere altri tipi di servizi. Non sussistono pertanto vere e proprie interferenze riconducibili all'introduzione di nuovo rischi, ma le usuali interferenze tra diversi servizi operanti nella medesima struttura. Le attività del personale appartenente al committente e quelle del personale dell'impresa appaltatrice devono pertanto sostanzialmente essere coordinate come avverrebbe se si dovessero coordinare due gruppi di lavoro facenti capo allo stesso datore di lavoro.

L'attività in appalto costituisce a tutti gli effetti una parte della normale attività svolta a favore dell'utenza della struttura del committente. La medesima attività prevede inoltre esclusivamente l'uso di attrezzature e materiali che vengono abitualmente utilizzati nell'ambito di strutture socio-assistenziali. La struttura è stata progettata prevedendo lo svolgimento delle attività oggetto del presente documento e sono presenti spazi e mezzi tali da consentirne il regolare svolgimento. L'affollamento supplementare dovuto alla presenza del personale che opera in appalto non costituisce un pericolo in quanto è normalmente prevista la presenza dei lavoratori che svolgono l'attività oggetto del presente documento.

Le attività di pulizia dei pavimenti dovranno avvenire in orari caratterizzati da minore affollamento e transito di persone, da concordare con il committente prima dell'inizio attività. Le aree in cui sussiste il pericolo di scivolamento (pavimenti bagnati, ecc.) devono essere chiaramente segnalate. Dovranno essere utilizzate tecniche di pulizia dei pavimenti allo stato dell'arte, caratterizzate da un minore spandimento di liquidi detergenti e, di conseguenza, da una minore scivolosità dei pavimenti. L'uso o il deposito di sostanze o agenti che possono costituire un pericolo per la sicurezza e la salute non è normalmente previsto. In caso di effettiva necessità, ciò dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro committente. In questi casi sarà valutato, di concerto con tutte le imprese presenti nelle aree coinvolte, quali misure di prevenzione e protezione particolari dovranno essere attuate.

Nei primi giorni di svolgimento dell'attività in appalto può verificarsi una potenziale interferenza dovuta ad una carente conoscenza dei luoghi di lavoro, dell'utenza e delle misure da attuare in caso di emergenza da parte del personale appartenente all'impresa appaltatrice. Tale situazione è in ogni caso transitoria e si prevede che essa possa cessare in seguito a pochi giorni di attività. Durante questa fase iniziale, la cui durata prevedibile è di ca. 5 giorni lavorativi, il personale esterno acquisirà le conoscenze di cui sopra. È in ogni caso prevista l'informazione e la formazione del personale esterno da parte del preposto del committente in merito alla conformazione dei luoghi di lavoro, all'organizzazione ed allo svolgimento pratico dell'attività, alle caratteristiche dell'utenza ed alle specifiche modalità per interagire con essa nonché in merito ai comportamenti da attuare in caso di emergenza.

5.2. Misure generali

- ◆ L'impresa esecutrice deve attuare quanto previsto nel presente documento
- ◆ L'impresa esecutrice deve attuare quanto previsto nell'ambito della propria valutazione dei rischi
- ◆ Ai sensi dell'art. 26, comma 2, l'impresa appaltatrice deve:
 - garantire la propria collaborazione al coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione;

- fornire preventivamente al committente le informazioni necessarie e costantemente aggiornate al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, con particolare riferimento ai rischi connessi con la propria attività e la presenza del proprio personale presso la sede del committente.
- ◆ Si ribadisce l'obbligo di rispettare le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con particolare riferimento a quanto concerne la sicurezza e la salute, la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori e la tutela dell'ambiente.
- ◆ L'impresa esecutrice è unicamente autorizzata ad eseguire le attività oggetto dell'appalto e specificamente previste nel proprio oggetto sociale.
- ◆ Il personale facente capo all'impresa esecutrice non è autorizzata ad eseguire interventi per i quali sono richieste abilitazioni o autorizzazioni delle quali non è in possesso.
- ◆ Il personale in appalto può unicamente operare nelle aree di cui al punto 2.4.
- ◆ Il piano di emergenza affisso in diversi punti dell'attività deve essere prontamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori dell'impresa appaltatrice ad inizio attività.
- ◆ Devono essere rispettate le disposizioni impartite dal committente o dal personale da esso delegato nonché le indicazioni fornite dalla segnaletica.
- ◆ La manipolazione e l'uso di attrezzature ed agenti di qualsiasi natura dovrà avvenire a regola d'arte.
- ◆ Sono obbligatori comportamenti consoni e che non rechino disturbo agli altri lavoratori, a terzi o all'utenza.
- ◆ Non è ammessa l'introduzione di persone non direttamente coinvolte nell'attività in appalto e di persone diverse dai lavoratori dell'impresa appaltatrice (fa fede la definizione di "lavoratore" di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008).
- ◆ Non è ammessa l'introduzione di animali.
- ◆ Le infrastrutture, i mezzi e le sostanze messe a disposizione dal committente devono essere utilizzate con diligenza, senza alterarne la destinazione d'uso ed in conformità alle norme di buona tecnica ed alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- ◆ Sono proibiti l'introduzione e l'uso di attrezzature di qualsiasi tipo che non siano conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- ◆ Eventuali attrezzature, sostanze, prodotti o agenti che possono costituire un pericolo e che non sono contemplati dalla presente possono essere introdotti solo previa accordo con il committente.
- ◆ Qualsiasi tipo di materiale potrà essere depositato esclusivamente nelle aree adibite a tal fine e secondo le modalità previste dalla regola dell'arte. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Le sostanze e gli agenti potenzialmente pericolosi dovranno essere correttamente custoditi negli appositi contenitori ed essere custoditi ed utilizzati unicamente nelle aree previste a tal fine;
 - i rifiuti dovranno essere immediatamente depositati negli appositi contenitori e manipolati a regola d'arte;
 - la biancheria sporca dovrà essere conservata negli appositi contenitori e dislocata negli appositi locali;
 - ecc.
- ◆ In funzione dei rischi connessi con l'attività svolta occorre predisporre idonea segnaletica di sicurezza
- ◆ Non devono essere abbandonati incustoditi oggetti, sostanze o agenti che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza e la salute, tenuto conto anche delle caratteristiche dell'utenza.
- ◆ Eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate dall'impresa appaltatrice dovranno essere immediatamente segnalate al committente.
- ◆ L'uso o il deposito di sostanze o agenti che possono costituire un pericolo per la sicurezza e la salute non è normalmente previsto. In caso di effettiva necessità, ciò dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro committente. In questi casi sarà valutato, di concerto con tutte le imprese presenti nelle aree coinvolte, quali misure di prevenzione e protezione particolari dovranno essere attuate.
- ◆ Il committente dovrà essere avvisato con congruo anticipo preventivamente all'esecuzione di lavori o eventi non pianificati che possono causare emissioni di polveri, agenti chimici, fisici o biologici, che possono provocare lesioni o danni in seguito alla caduta di i oggetti dall'alto, che possono determinare

sovraccarichi sulle strutture interne o esterne, che possono dare origine ad incendi, che possono compromettere il microclima, che possono causare l'interruzione di servizi o l'interruzione dell'alimentazione o del corretto funzionamento degli impianti (elettrico, termico, ascensori, allarme incendio, ecc.) o che possono in qualsiasi modo compromettere la salute o la sicurezza delle persone che si trovano nei luoghi di lavoro del committente o provocare danni di qualsiasi natura. In tali casi l'impresa esecutrice dovrà inoltre predisporre idonee misure di tutela.

- ◆ L'esecuzione di attività che possono recare disturbo dovrà essere preventivamente concordata con il committente; dovranno essere attuate misure atte a mitigare quanto possibile il disagio.
- ◆ Eventuali spandimenti di sostanze che rendono sdruciolevole il pavimento, dovranno essere immediatamente rimossi.
- ◆ Eventuali spandimenti accidentali di sostanze pericolose dovranno essere immediatamente rimossi a regola d'arte ed in conformità alle indicazioni riportate nelle schede di sicurezza.
- ◆ I rifiuti ed in particolare quelli pericolosi dovranno essere depositati e prontamente smaltiti a regola d'arte, ricorrendo agli appositi contenitori
- ◆ Non dovranno essere create condizioni che possano intralciare il transito delle persone. In particolare non dovranno essere ostruite le vie di transito e non dovranno essere posti a pavimento oggetti o sostanze che possano causare l'inciampamento o rendere i pavimenti scivolosi. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate caso per caso dai preposti del committente, prevedendo apposite misure compensative.
- ◆ Lavoratori portatori di handicap motorio, sensoriale o intellettivo, o aventi insufficiente padronanza della lingua italiana potranno essere adibiti all'attività in oggetto solo previa accordi con il committente poiché si dovrà preventivamente valutare la necessità di eventuali misure specifiche di prevenzione e protezione.
- ◆ Il subappalto ed il ricorso a manodopera non appartenente all'impresa appaltatrice deve essere preventivamente autorizzato dal committente con congruo anticipo prima dell'inizio dell'attività dell'impresa subappaltatrice. In tal caso saranno da aggiornare le misure volte all'eliminazione di rischi derivanti da interferenze.
- ◆ L'esecuzione di eventuali interventi straordinari non contemplati dalla presente e che possono costituire un pericolo per gli altri lavoratori o terzi presenti in loco deve essere preventivamente concordata con il committente. Vista l'estrema varietà di situazioni di rischio che possono avverarsi in questo ambito, risulta impossibile prevedere preventivamente per ogni caso le misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare i rischi derivanti da interferenze. Tali misure dovranno pertanto essere concordate preventivamente caso per caso con il committente e di concerto con i datori di lavoro delle altre imprese presenti.

5.3. Misure per prevenire interferenze in caso di emergenza

- ◆ Le vie di esodo e di accesso sia interne che esterne non devono essere ostruite o essere rese inagibili. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate caso per caso dai preposti del committente, prevedendo apposite misure compensative.
- ◆ Non deve essere ostruito l'accesso ai mezzi di allarme incendio e lotta antincendio ed ai mezzi e dispositivi da azionare o utilizzare in caso di emergenza.
- ◆ Al fine di prevenire i rischi connessi con il sovraffollamento dei locali, è ammessa all'interno della struttura la presenza contemporanea di un numero di lavoratori facenti capo all'impresa appaltatrice non superiore a 20. In ogni caso, la presenza di addetti in numero superiore a quanto riportato al punto 2.3 dovrà essere preventivamente concordato con il committente con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

6. COSTI DELLE MISURE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI SPECIFICI DERIVANTI DA INTERFERENZE

L'attività in oggetto non comporta interferenze di tipo tecnico in quanto l'attività del personale in appalto integra l'attività del personale del committente. Di conseguenza, in questa particolare situazione, l'eliminazione dei rischi specifici derivanti da interferenze comporta solo modesti costi aggiuntivi per l'attuazione di misure organizzative. Vanno in ogni caso contemplate le attività di coordinamento tra le imprese coinvolte nonché le spese connesse con l'informazione e formazione dei lavoratori esterni.

Si prevede annualmente le seguenti attività che comportano i costi di cui all'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.:

- n° 2 riunioni di coordinamento della durata di 0,75 ore cui partecipano n° 1 preposto del committente e n° 2 preposti dell'impresa appaltatrice.
- n° 2 incontri di informazione e formazione coordinamento (un incontro ad inizio attività ed un incontro periodico ogni anno) della durata di n° 1 ore cui partecipano complessivamente 35 lavoratori appartenenti all'impresa appaltatrice; la docenza viene svolta congiuntamente dal preposto dell'impresa appaltatrice e dal preposto e dal RSPP del committente.

6.1. Costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici derivanti da interferenze

Si considerano i seguenti costi orari:

Costo orario del preposto dell'impresa appaltatrice:	25,00 €
Costo orario medio del lavoratore dell'impresa appaltatrice:	19,00 €

I costi complessivi annui per l'impresa appaltatrice possono pertanto essere valutati come segue:

Riunioni di coordinamento e aggiornamento	75,00	€
Informazione e formazione	1.330,00	€
Segnaletica (compresa posa)	50,00	€
Spese amministrative e generali	60,00	
Totale annuale:	1.515,00	€